

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori
via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 - Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 – fax 081/019.74.52
via Della Scrofa, n. 39 - 00186 - Roma
avvocatomedici@gmail.com – carmine.medici@pecavvocatinola.it

Spett.le **Federazione Dirpubblica**
Segreteria Generale
- Roma -

Nola, 26/1/2022

Oggetto: “Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale” – ordinanza del T.A.R. Lazio del 19/11/2021 – appello cautelare.

Con la presente comunico di aver provveduto al deposito del ricorso in appello proposto per conto di codesta spett.le Federazione riguardante le “Linee guida” di cui in oggetto, per la parte in cui stabiliscono che «non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del[l’]obbligo [di possedere ed esibire il «certificato verde Covid-19»: n.d.r.], individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione».

In proposito, rilevo che, a prescindere da ogni altra questione, l’obbligo di possedere ed esibire la «certificazione Covid-19» (c.d. *green pass*) è stabilito dall’art. 9-*quinquies*, co. 1, del decreto-legge n. 52 del 2021, «ai [soli] fini dell’accesso ai luoghi di lavoro», per cui l’estensione di un obbligo siffatto allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità del lavoro agile presso il domicilio del lavoratore (c.d. *smart-working*) costituisce la conseguenza di una non consentita applicazione analogica di una disposizione eccezionale oltre i casi dalla stessa considerati (cfr. art. 14 disp. prel. c.c.). Come di consueto, terrò aggiornata codesta spett.le Segreteria sugli sviluppi del contenzioso.

Cordiali saluti

Avv. Carmine Medici